

proposta di legge n. 78

a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Rapa

presentata in data 4 agosto 2016

PROROGA DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge muove dalla opportunità di prorogare il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), di cui alla l.r. 8/2001, in carica, in vista della consultazione referendaria sulla riforma costituzionale.

Anche se la data sul referendum costituzionale non è stata ancora fissata, è presumibile che la stessa venga indicata in un periodo coincidente con la scadenza del Corecom.

Quanto sopra in relazione alle delicate funzioni di vigilanza che il Corecom svolge nei periodi elettorali e referendari sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 da parte delle emittenti locali, nonché delle

disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, nonché di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'articolo 9 della legge 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.

La presente proposta di legge consta di due disposizioni. La prima norma proroga il Corecom fino al 31 dicembre 2016 ed entro tale data l'Assemblea legislativa regionale deve provvedere al suo rinnovo. L'articolo 2 contiene la disposizione di invarianza finanziaria; l'articolo 3 la disposizione d'urgenza.

Art. 1

*(Proroga del Comitato regionale
per le comunicazioni)*

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2016 ed entro tale data l'Assemblea legislativa regionale provvede al suo rinnovo.

2. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore di questa legge, purché in regola con le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), nonché i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.